



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 18/11/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 2005

Cont. 2022/06/LO – TAR Bari Società I.CO.MAN. S.r.l. c/ R.P. Resistenza in giudizio. Nomina difensori - Ratifica, incarico difensivo a legale esterno ed interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, quanto segue:

- Con ricorso al TAR Puglia le Società I.CO.MAN 2000 s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, sig. Michele Fumarola, LA TORRE MICHELE SARTORIA s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, sig. Luciano Latorre, CONFEZIONI P.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, sig. Angelo Passatore, hanno chiesto in proprio ed in qualità di ditte costituenti il costituendo CONSORZIO MODA SUD, l'annullamento previa sospensiva della determinazione del Dirigente regionale del Settore Industria n. 1304 del 15.09.2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 121 del 21.9.2006, nella parte in cui esclude la manifestazione di interesse del costituendo Consorzio delle ricorrenti dalla fase di presentazione del progetto analitico di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico relativo al POR Puglia 2000/2006 - "programmi integrati di Agevolazione" PIT n. 5 Valle d'Itria;
- Il settore Industria ha rappresentato l'opportunità di costituirsi nel su indicato giudizio;
- Conseguentemente, il Presidente della Giunta regionale ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio su indicato, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito in data 4/12/06 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Antonella Loffredo dell'Avvocatura e all'avv. Marco Lancieri (con sede in Bari, via N. De Nicolò, 7, P. IVA: 05663390721);
- Si dà atto che il predetto incarico per il legale interno è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della regione Puglia; altresì si dà atto che la procura ad litem rilasciata al legale esterno, è stata conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Non essendosi provveduto a ratificare il conferimento del mandato ad litem, occorre provvedere a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite che trattasi;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda al riconoscimento del debito nei confronti dell'avv. Marco Lancieri, ammontante ad Euro 2.000,00 nei limiti dell'acconto da corrispondere, con la conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Valore della controversia: indeterminabile da 26.008,32 a 51.700,00 - Settore di Spesa: (Industria)
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

- Il riconoscimento del debito di Euro 2.000,00 nei limiti dell'acconto da corrispondere all'avv. Marco Lancieri, comporta variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione di artite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1300, relativo agli acconti per competenze professionali;
- All'impegno ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di Euro 2.000,00, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1300 - (U.P.B 1.3.1);
- Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 essendo l'erogazione dei compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari previsti dal Consiglio nazionale forense, subordinata all'esito favorevole alla Regione del giudizio, gli eventuali oneri derivanti dall'affidamento di incarichi agli Avvocati regionali, potranno essere quantificati ed impegnati a conclusione dell'iter processuale, esclusivamente secondo i termini e le modalità di liquidazione previsti dal regolamento di cui al comma 2 del predetto articolo 7;
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., nella resistenza nel giudizio di cui in narrativa a mezzo degli avv.ti Antonella Loffredo e Marco Lancieri;
- di riconoscere il debito fuori bilancio effettuando la variazione compensativa di bilancio descritta nella sezione "copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria"
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n.28/01 e

s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
